

“ASSOCIAZIONE PRO LOCO IL VILLAGGIO APS”

STATUTO

CAPO I

Costituzione – Denominazione – Sede – Finalità - Scopi

ART. 1

Nel Comune di Latina è costituita ai sensi della Legge nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del Decreto Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 una Associazione di Promozione sociale denominata

“ASSOCIAZIONE PRO LOCO IL VILLAGGIO APS”

con sede in nel Comune di Latina, attualmente in Latina Scalo (Latina) via della Stazione n. 74, operante senza scopo di lucro.

L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Essa agisce in collegamento con il coordinamento dell'organismo Regionale o Provinciale competente per il territorio.

ART. 2

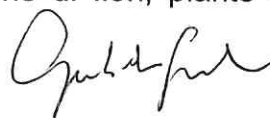
L'Associazione ha sede legale e sede secondaria nel Comune di Latina, ed ha durata illimitata.

ART. 3

La Pro Loco è un' associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Latina anche attraverso la predisposizione di un bilancio di previsione articolato in modo da assicurare che le entrate certe ed esigibili garantiscano il proseguimento dei fini individuali e delle attività annualmente programmate.

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità i cui sopra garantisce l'accesso alla stessa Associazione in modo democratico a tutti i cittadini e si propone, autonomamente e/o in collaborazione con il comune di Latina e tutti coloro che vi hanno interesse (privati, associazioni, enti pubblici e privati) di:

- a) contribuire ad organizzare turisticamente il territorio del Comune di Latina impegnandosi direttamente a realizzare attraverso proprie attività e propri soci e/o suggerendo agli organi competenti (per il tramite dell' Organismo Regionale o Provinciale competente per il territorio) i miglioramenti edilizi e stradali nonché tutti quegli inconvenienti che pregiudicano lo sviluppo turistico del territorio comunale impegnandosi a realizzare attraverso la propria diretta attività e/o anche attraverso l'operato dei propri soci, promuovendo la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'abbellimento di strade, viali, piazze, giardini, verde attrezzato, arredo urbano in genere anche relativi a edifici pubblici e privati, provvedendo ove necessario a quelle attività di cura e manutenzione di parchi, giardini ed aree comunali in genere che, a titolo meramente esemplificativo non esaustivo, ricomprende il taglio dell'erba, la sistemazione delle aiuole, la piantumazione di fiori, piante e quanto





- possa migliorare la fruibilità e l'aspetto degli stessi;
- b) svolgere attività volta a tutelare, preservare, diffondere e mettere in evidenza con mezzi di propaganda ed iniziative culturali le bellezze naturali, artistiche e monumentali dell'intero comprensorio del Comune di Latina per meglio far conoscere ed apprezzare le tradizioni culturali e folkloristiche del Comune stesso;
 - c) promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo più confortevole il soggiorno dei forestieri migliorando i servizi di pubblica utilità, la costruzione e/o la gestione di strutture ricettive, punti di ristoro in aree pubbliche o private, biblioteche, sale polivalenti, centri sociali;
 - d) promuovere la costruzione e/o la gestione di strutture ricettive, punti di ristoro in aree pubbliche o private, biblioteche, sale polivalenti, centri sociali;
 - e) promuovere e/o gestire festeggiamenti, fiere, mercati, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, gare, manifestazioni sportive con tendenza ad accrescere il benessere economico della località e dare allo stesso tempo, svago e diletto ai turisti ed a tutti i cittadini;
 - f) istituire una sede sociale ed eventualmente uffici di Informazione e Assistenza Turistica nonché circoli, parchi, musei, stabilimenti, promuovere scavi archeologici, gestire impianti sportivi già esistenti e provvedere per la realizzazione di nuovi impianti secondo l'esigenza del paese; curare in particolare modo i problemi della gioventù e del tempo libero; rimanere completamente estranea dai problemi di carattere politico, religioso, etnico;
 - g) vendita di biglietti per spettacoli, attività sportive e mezzi di trasporto, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
 - h) promuovere e/o gestire punti di informazioni turistiche, culturali e sportive, anche in concessione o in comodato da Enti Locali o da esse derivati, distribuzione di materiale informativo legato alla suddetta attività anche per singoli eventi;
 - i) intraprendere iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.

L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 4

La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Latina.

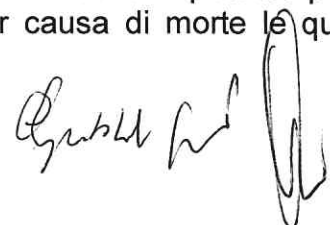
ART. 5

La Pro Loco dovrà sottoporre al preventivo esame dell' organismo Regionale o Provinciale competente per il territori i programmi di attività per ciascun anno con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento.

CAPO II **Soci**

ART. 6

Sono soci della Pro Loco tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio che decide a maggioranza. Contro la decisione del Consiglio è ammesso entro 15 giorni dalla notifica, ricorso al Presidente dell' Organismo Regionale o Provinciale competente per il territorio che decide in via definitiva. Salvo i trasferimenti per causa di morte le quote associative sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili.





ART.7

I soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Juniores.

- Sono soci fondatori coloro che hanno istituito la Pro Loco Latina;
- Sono soci Onorari quelle persone o Enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali;
- Sono soci Benemeriti coloro che versano una quota annua non inferiore ad Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento)
- Sono soci Ordinari quei soci che versano la quota annua di Euro 15,00 (Quindici);
- Sono soci Juniores coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che si impegnano a versare una quota annua di Euro 5,00 (Cinque); essi non hanno diritto al voto fino al compimento del diciottesimo anno di età e successivamente sono integrati di diritto fra i soci ordinari. Le quote debbono essere versate entro la fine di ciascun anno ed i Soci che non mandino le dimissioni entro il 15 dicembre sono obbligati al pagamento dei contributi fissati per l'anno seguente.

La quota è di prassi versata in due rate semestrali entro il 31 Gennaio (la prima rata) ed entro il 30 Giugno (la seconda rata) di ogni anno. I soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa sono sospesi dall'esercizio del diritto di voto e dalla partecipazione alla vita ed alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento e senza formalità adeguare le quote associative alle esigenze dell'Associazione.

ART. 8

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le attività programmate.

I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinaria e straordinarie e ad eleggere i membri del Consiglio. I soci hanno diritto ad un voto singolo in conformità con il dispositivo dell'articolo 2532 del Codice Civile.

ART. 9

La qualità di socio si perde nei seguenti casi: dimissioni, morosità, indegnità. In questo ultimo caso decide il Consiglio a maggioranza dei componenti. La decisione deve essere motivata per iscritto. Contro tale decisione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica, al Presidente dell'organismo regionale o provinciale competente per territorio che decide in via definitiva.

CAPO III Organi

ART. 10

Gli organi della Pro Loco sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Sono legittimati ad assumere le cariche sociali i soli associati che risultino essere iscritti





all'Associazione, senza interruzione ed in regola con i versamenti delle quote associative, per almeno tre anni.

ART. 11

L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

ART. 12

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno, entro il 30 Ottobre per l'esame del preventivo ed entro il 30 Aprile per l'esame del consuntivo.
Straordinariamente quando lo delibera a maggioranza assoluta il Consiglio o la richieda almeno un terzo dei soci aventi diritto.

ART. 13

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono almeno 4 (quattro) giorni prima mediante, in via alternativa, affissione di manifesti pubblici all'esterno della sede sociale o della sede secondaria, ovvero mediante pubblicazione on-line sul sito ufficiale dell'Associazione, ovvero mediante affissione all'Albo Comunale.

Comunicazione almeno cinque giorni prima deve essere data all'Organismo Regionale o Provinciale competente per territorio che potrà inviare un proprio rappresentante ad assistere alla seduta.

Nell'avviso deve essere indicato:

1. il giorno, il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione (che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione);
2. l'ordine del giorno.

ART. 14

Le adunanze dell'Assemblea sono valide con l'intervento in proprio e per delega di almeno due terzi dei soci aventi diritto, in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può ricevere più di due deleghe. La delega dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal delegante ed essere accompagnata dalla tessera del delegante stesso.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

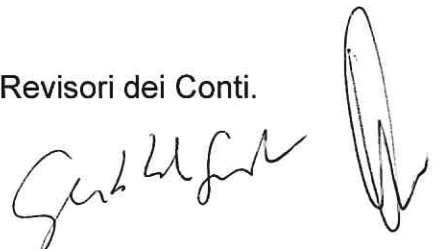
Per la modifica dell'atto Costitutivo e dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli associati.

Copia del verbale della riunione deve essere inviato entro 10 giorni all'organismo regionale o provinciale competente per territorio.

ART. 15

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal Consiglio;
- b) discutere ed approvare i rendiconti economici finanziari preventivi ed i conti consuntivi;
- c) deliberare le modifiche allo Statuto;
- d) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio ed i Revisori dei Conti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Giovanni...' followed by a surname. The stamp is partially visible and contains some illegible text.



ART. 16

Il Consiglio è composto da cinque a nove membri.

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza in cui è prevista l'elezione dello stesso. Le liste di candidati, per essere valide, devono recare la sottoscrizione di almeno un terzo dei soci. Il Consiglio direttivo in carica, in deroga al disposto del presente articolo, ha facoltà di proporre una propria lista di candidati qualora non siano validamente proposte almeno due liste ordinarie.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili. In caso di vacanza entrano a far parte del Consiglio coloro che seguono (singolarmente o per lista) come numero dei voti, gli eletti nell'ultima votazione. Nel caso che la maggioranza dei membri del Consiglio per qualsiasi ragione dovesse recedere dalla carica, l'organismo Regionale o Provinciale competente per territorio potrà indire nuove elezioni o nominare un Commissario Straordinario.

Potranno far parte del Consiglio direttivo, anche se non associati, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ed un rappresentante dell' A.P.T. , essi non avranno diritto di voto.

ART. 17

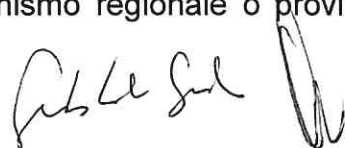
Spetta al Consiglio:

- a) eleggere, a scrutinio segreto e a maggioranza dei competenti fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Non possono assumere le suddette cariche:
 - il rappresentante dei Soci Juniores;
 - i soci con un'anzianità associativa (senza interruzione inferiore a tre anni).In caso di mancato accordo dopo tre sedute del Consiglio, Presidente e Vice Presidente sono nominati dall'organismo regionale o provinciale competente per territorio oppure l'organismo regionale o provinciale competente per territorio potrà far indire nove elezioni o nominare un Commissario Straordinario;
- b) nominare il Segretario dell'Associazione da scegliere fra i Soci della Pro Loco che non ricoprano cariche nel Collegio dei Revisori;
- c) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;
- d) predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) predisporre i bilanci preventivi ed i consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- f) predisporre l'ordine del giorno per le Assemblee e le relative convocazioni;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;
- h) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regolamenti di particolari eventuali attività della Pro Loco;
- i) stabilire le quote sociali delle varie classificazioni dei Soci;
- j) ogni componente del Consiglio può delegare, in caso di impedimento, un altro consigliere che presenterà la delega scritta prima dell'inizio della riunione.

ART. 18

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri eletti. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio devono essere trasmesse entro 10 giorni all'organismo regionale o provinciale competente per territorio.

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l'organismo regionale o provinciale





competente per territorio dopo opportuni accertamenti, potrà fare indire nuove elezioni o nominare un Commissario Straordinario.

ART. 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti della Pro Loco ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.

ART. 20

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

ART. 21

Il Presidente, può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione. Copia della deliberazione d'urgenza adottata dal Presidente deve essere inviata entro cinque giorni all'organismo Regionale o Provinciale competente per territorio.

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi. I membri, da scegliersi tra i Soci che non ricoprono incarichi politici o sindacali, sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i tre Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti. I membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

ART. 23

I membri del Collegio dei Revisori di Conti sono invitati a presenziare le riunioni del Consiglio.

ART. 24

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo riferendo all'Assemblea.

ART. 25

Le cariche sociali sono gratuite. Al Segretario potrà essere corrisposto un compenso di qualità di "Socio prestatore d'opera". Il compenso è fissato dal Consiglio.

CAPO IV

Entrate ed Amministrazione

ART. 26

Le entrate della Pro Loco sono costituite:





- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati;
- c) da eventuali oblazioni;
- d) dai proventi di gestione permanente ed occasionali;
- e) da attività editoriali o pubblicitarie.

L'Associazione redige un rendiconto economico finanziario entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio associativo.

Il rendiconto è affisso nella sede sociale fino alla data della sua approvazione.

Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, per l'intera durata dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 27

L'elenco dei beni immobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

ART. 28

Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea e dall'organismo regionale o provinciale competente per territorio.

ART. 29

L'Associazione potrà essere chiamata a contribuire al finanziamento di iniziative intraprese dall'organismo regionale o provinciale competente per territorio che investano la zona di competenza e abbiano valore provinciale. La Pro Loco potrà ricevere dall'organismo regionale o provinciale competente per territorio contributi straordinari per particolari attività.

ART. 30

L'organismo regionale o provinciale competente per territorio in qualsiasi momento potrà fare eseguire ispezioni amministrative da parte dei propri funzionari.

ART. 31

L'organismo regionale o provinciale competente per il territorio con apposito atto, potrà procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario Straordinario per accertare deficienze amministrative, altri gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

CAPO V

Disposizioni Generali

ART. 32





per l'iscrizione all'albo costitutivo presso l'organismo Nazionale, Regionale o Provinciale competente sono osservate le norme dei relativi Decreti e modificazioni.

ART. 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

ART. 34

In caso di scioglimento tutti i beni della Pro Loco, dopo che siano state ripianate tutte le eventuali passività, diventano proprietà dell'Organismo Regionale o Provinciale competente per territorio o dell'Ente o dell'istituzione con scopi analoghi o fini di pubblica utilità.

CAPO VI Norme Transitorie

ART. 35

Nella prima attuazione del presente Statuto e non oltre un triennio, il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti eletti nelle ultime elezioni resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Il presente statuto si compone di 8 (otto) pagine:

- è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dei Soci in data 16 Dicembre 2002 Repertorio 63396 Raccolta 13800 Notaio in Latina Antonio Alfonsi;
- sono state apportate modifiche ed approvate in data 03 Giugno 2008 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Repertorio n. 48.877 Raccolta n. 19.064 Notaio in Latina Claudio Maciariello;
- viene modificato ed approvato in data 20 Dicembre 2013 dall'Assemblea Straordinaria dei soci ed allegato al verbale della stessa Assemblea Straordinaria.
- viene modificato ed approvato in data odierna 29 Ottobre 2020 dall'Assemblea Straordinaria dei soci ed allegato al verbale della stessa Assemblea Straordinaria

Il Segretario
Gubbioli Giulio



Il Presidente
Quattrocchi Cesare



